il contingente tariffario fissato non supera i limiti oltre i quali sarebbero da temersi trasferimenti di attività a danno di altri Stati membri, in particolare per alterazione delle posizioni concorrenziali allo stadio dei prodotti finiti ;

considerando che dalla descritta funzione dei contingenti tariffari risulta che questi possono essere concessi, in virtù del protocollo n. IX, soltanto per sopperire al fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione del prodotto « nello stato in cui risulta importato »,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Alla Repubblica federale di Germania è concesso, nei limiti di un quantitativo di 100 tonnellate, un contingente tariffario al dazio del 2,5% per l'importazione da paesi terzi e la trasformazione nel proprio territorio di filati interamente di borra di seta (schappe), non preparati per la vendita al minuto, destinati alla fabbricazione di fili per cucire interamente di schappe, di cui alla voce ex 50.05 della tariffa doganale comune.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1º gennaio al 31 dicembre 1969.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1969

relativa alla concessione, alla Repubblica federale di Germania di un contingente tariffario per le prugne (voce 08.12 C)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(69/98/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,

vista la nota verbale del 9 maggio 1968, con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto per l'anno 1969 la concessione di un contingente tariffario di 6.000 tonnellate al dazio del 5% per le prugne della voce 08.12 C della tariffa doganale comune, compresa nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che anteriormente al 1º gennaio 1962 le prugne erano importate dalla Repubblica federale di Germania al dazio del 5%, mentre il dazio di base previsto dalla tariffa doganale nazionale al 1º gennaio 1957 era dell'8% e quello della tariffa doganale comune è del 16% ;

considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti :

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968 (9 mesi)
Importazioni totali	7.801	7.189	8.954	5.711	5.910	7.726	6.189	5.601	4.549
In provenienza da paesi terzi	7.643	6.934	8.748	5.563	5.511	7.479	5.769	5.119	4.292
di cui :									
USA	1.652	1.458	3.572	1.477	1.742	2.956	2.134	1.554	605
Jugoslavia	2.374	3.213	2.719	1.599	1.390	1.118	527	603	614
Bulgaria	1.135	430	1.060	425	656	80	446	1.058	533
Grecia	—	—	9	—	—	—	—	10	1
In provenienza dalla CEE	158	247	206	148	399	247	420	482	257
di cui :									
Francia	12	52	106	3	304	10	147	218	74
Italia	105	168	100	145	93	235	269	264	182

considerando che la concessione di contingenti tariffari in virtù dell'articolo 25 a favore di un solo Stato membro costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, deroga intesa ad ovviare agli inconvenienti che possono prodursi nell'approvvigionamento di uno Stato membro per effetto del graduale passaggio dal regime tariffario nazionale, applicato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali a quelli dalla tariffa doganale come al regime comunitario ;

considerando che nell'esercizio del suo potere discrezionale in materia di contingenti tariffari la Commissione deve applicare l'articolo 25 tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 ed ispirandosi agli orientamenti di cui all'articolo 29 ;

considerando che lo Stato membro richiedente si preoccupa soprattutto di assicurare ai propri consumatori l'approvvigionamento di prugne a condizioni idonee a mantenere stabile il livello dei prezzi al consumo ; che a giudizio di detto Stato membro le prugne costituiscono una derrata alimentare assai richiesta, principalmente dai ceti sociali meno abbienti ; che un dazio doganale elevato potrebbe provocare non soltanto un aumento dei prezzi al consumo ma altresí una contrazione degli sbocchi ;

considerando che la produzione comunitaria, benché sia in aumento in Francia e in Italia, è ancora ben lontana dal permettere un sufficiente approvvigionamento del mercato tedesco, dato l'elevato fabbisogno di prugne nei suddetti Stati membri produttori ; che in ordine alla situazione descritta nessuna osservazione è stata formulata dagli Stati membri non richiedenti ;

considerando che in conseguenza di tale situazione occorre riconoscere che per l'anno 1969 lo Stato membro richiedente incontra inconvenienti tali da giustificare la concessione di un contingente tariffario in deroga all'imperativo di una rapida instaurazione della tariffa doganale comune ; che d'altra parte tale deroga incide favorevolmente sugli scambi commerciali tra gli Stati membri ed i paesi terzi ;

considerando che per quanto riguarda la fissazione del volume del contingente importa rilevare che il fabbisogno tedesco — totalmente coperto da importazioni, in mancanza di produzione nazionale e di esportazione — tende a stabilizzarsi, dopo aver registrato alcune fluttuazioni dal 1963 al 1965 ; che, in considerazione di questa tendenza alla stabilizzazione e tenuto conto dei dati relativi ai primi nove mesi del 1968, il fabbisogno complessivo tedesco per il 1969 è valutabile a 6.000 tonnellate circa ; che nell'ambito della Comunità soltanto la Francia e l'Italia possono approvvigionare la Germania ; che, secondo le cifre relative agli anni precedenti, il volume massimo delle esportazioni di prugne effettuabili dall'Italia in Germania può ammontare a 300 tonnellate circa ; che per quanto riguarda la stima del volume delle esportazioni effettuabili dalla Francia occorre tener conto di due considerazioni :

— da un lato, il governo francese valuta il volume esportabile quest'anno a 2.000 o 2.500 tonnellate, in conseguenza di un raccolto eccezionalmente abbondante ; sembra tuttavia difficile accettare tale valutazione, se si tiene conto delle cifre relative ai quantitativi esportati in Germania negli anni precedenti ;

— d'altro lato, estrapolando le cifre dei quantitativi importati dalla Francia nel corso dei primi nove mesi del 1968, è lecito valutare a 98,6 tonnellate le importazioni nel 1968 ; che di conseguenza,

anche a tener conto del fatto che le importazioni relative all'ultimo trimestre sono in linea di massima maggiori rispetto a quelle del trimestre precedente — tendenza destinata a rafforzarsi nel caso di un raccolto francese particolarmente abbondante — il quantitativo massimo di prugne esportabili dalla Francia in Germania non può essere valutato a più di 700 tonnellate ; che resterebbe quindi un fabbisogno di 5.000 tonnellate circa, da coprire con importazioni provenienti da paesi terzi ; che nel volume di tale livello risulta essere il più adeguato per il contingente di cui trattasi ;

considerando che per la fissazione del dazio del contingente è opportuno tener conto della particolare situazione del prodotto in questione e del fatto che l'unione tariffaria è stata realizzata nel 1968 ; che per questi motivi è opportuno che lo Stato membro richiedente effettui uno sforzo pari al 60% della differenza esistente tra il dazio nazionale applicato anteriormente al primo ravvicinamento ed il dazio della tariffa doganale comune ; che su tale base il dazio del contingente ammonta all'11,6% ;

considerando che dagli elementi d'informazione raccolti — i più importanti dei quali sono menzionati nella presente decisione — non è dato ricavare indicazioni che autorizzino a concludere che la concessione di un contingente tariffario nei limiti suddetti potrebbe provocare gravi perturbazioni sul mercato del prodotto in questione ;

considerando che dalla funzione dei contingenti tariffari sopra descritta risulta che questi possono essere concessi in virtù dell'articolo 25, paragrafo 3, soltanto per sopperire al fabbisogno degli utilizzatori o dei consumatori dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione del prodotto « nello stato in cui risulta importato »,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Alla Repubblica federale di Germania è concesso un contingente tariffario di 5.000 tonnellate al dazio dell'11,6% per l'importazione da paesi terzi e l'utilizzazione nel proprio territorio di prugne della voce 08.12 C della tariffa doganale comune.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1º gennaio al 31 dicembre 1969.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1969.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 1969

relativa all'aggiornamento dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9 del Consiglio, concernente il Fondo sociale europeo

(69/99/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio, concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato in ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio (2), in particolare l'articolo 18,

vista la decisione della Commissione, del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dal suddetto articolo (3), nonché le decisioni della Commissione del 28 marzo 1963 (4), del 15 gennaio 1965 (5), del 4 marzo 1966 (6) e del 14 febbraio 1968 (7), relative all'aggiornamento dell'elenco in questione,

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 8 del 1º. 2. 1962, pag. 144/62.
(4) GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1342/63.
(5) GU n. 23 del 10. 2. 1965, pag. 398/65.
(6) GU n. 46 del 17. 3. 1966, pag. 631/66.
(7) GU n. L 44 del 20. 2. 1968, pag. 7.